



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 18

**OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE DI
PISCIOTTA IN SENO ALLA YELE S.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.**

L'anno DUEMILADICHIOTTO addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assentii: DOTT. SERGIO DI BLASI

Assessori Presenti N°. 2

Assessori Assenti N°.

1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE DI PISCIOCCA IN SENO ALLA YELE S.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- La Yele s.p.a. era costituita, ab origine, dal “Consorzio per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” per l’Ambito Salerno 4 (Co.Ri.Sa. 4) e dalla “A.M.I. s.p.a.”, poi incorporata dalla “Hera s.p.a.”;
- Con deliberazione n. 2 del 11.03.2008 l’assemblea del suddetto Consorzio ha stabilito di procedere alla cessione del 90% dei titoli di proprietà della Yele s.p.a., della quale lo stesso organismo consortile era divenuto socio unico, provvedendo all’alienazione in proporzione alle quote possedute dai Comuni in seno al Consorzio, in modo da consentire ai Comuni stessi di diventare proprietari in via diretta della società;
- Il Consiglio Comunale di Pisciotta, con deliberazione n. 7 del 16.05.2008, ha stabilito di acquisire una porzione del capitale sociale della Yele s.p.a. pari al 2,07%;
- Con nota prot. n. 8337 del 29.10.2009, il Sindaco p.t. sig. Cesare Festa, in riferimento alla nota prot. n. 4199/2009, trasmessa dal Co.Ri.Sa. 4 al fine di sollecitare i Comuni ad ampliare la propria partecipazione al capitale della società, ha confermato la volontà del Consiglio Comunale, comunicando la mancanza di interesse dell’Ente ad acquistare ulteriori quote di azione della Yele s.p.a.;

Dato atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del Co.Ri.Sa. 4 n. 41 del 1.12.2009, recepita dall’assemblea consortile con provvedimento n. 13 del 11.12.2009, è stata disposta, invece, la cessione al Comune di Pisciotta del 3,11% del capitale sociale;

Considerato che, a seguito di una istanza di accesso del Comune di Pisciotta, il Commissario liquidatore del Co.Ri.Sa. 4 ha trasmesso una serie di atti, tra i quali:

- Il certificato di cessione della partecipazione sociale del 16.12.2009 e il titolo n. 06, includente le girate delle azioni eseguite, in pari data, in favore dell’Ente;
- La suddetta nota del Sindaco p.t., ma con un contenuto radicalmente opposto, a causa presumibilmente di una manipolazione grafica del testo, a seguito della quale risultava, al contrario, la volontà dell’Ente di acquistare ulteriori quote della Yele s.p.a., oltre a quanto già dichiarato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2008;

Dato atto che tale ultima circostanza è stata oggetto di segnalazione alle Autorità competenti;

Considerato, per quanto sopra esposto, che la equivocità della vicenda deriva dall'alienazione di una quota del capitale sociale della succitata società pubblica in ammontare superiore a quella effettivamente deliberata dall'Ente;

Ravvisata l'opportunità di fare chiarezza sulla qualificazione giuridica dell'atto di cessione delle azioni di una società a partecipazione pubblica e sui relativi elementi costitutivi, sul presupposto della necessità che gli stessi si fondino sull'espressione del consenso tra le parti;

Evidenziato che tale situazione di incertezza comporta delle conseguenze rilevanti sulla situazione finanziaria dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad accertare l'entità della partecipazione azionaria del Comune di Pisciotta in seno alla Yele s.p.a., al fine della tutela del rispetto della effettiva volontà dell'Ente;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi concernenti i servizi legali;

Preso atto:

- che il nuovo Codice impone lo svolgimento di queste attività da parte di un legale, esplicitando il riferimento all'articolo 1 della legge 09.02.1982 n. 31, che regola la prestazione di attività forensi in Italia da parte degli avvocati di Paesi Ue;
- che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, ovvero i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, potendo desumere che i contratti esclusi non debbono necessariamente essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice ma debbono rispettare i predetti principi generali;

Considerato di aderire, in assenza di giurisprudenza consolidata sull'applicazione delle richiamate previsioni ed attingendo allo stato dell'arte in dottrina, alla posizione assunta in particolare da chi rileva che ogni interpretazione delle norme in questione che concorrono a definire l'ambito entro cui assumere le proprie decisioni in merito, vada condotta muovendo dall'analisi della fonte comunitaria recepita, ovvero che l'affidamento da parte degli enti pubblici degli incarichi quali quelli di assistenza legale fornita in preparazione di attività giudiziale o comunque resi su questioni che hanno concreta probabilità di essere oggetto di giudizi legali giudiziali e/o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, non necessita di procedura di gara alcuna, potendosi assegnare con idonea motivazione;

Preso atto che nelle linee guida sull'"Affidamento dei servizi legali", redatte dall'ANAC in data 10.04.2017, attualmente non ancora adottate formalmente dall'ANAC, si stabilisce che "indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d'opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta";

Preso atto, altresì, del parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense con protocollo AMM21/12/2017.030842U che, relativamente alle linee guida ANAC in materia di incarichi legali, a seguito della disamina della disciplina vigente, stabilita dal d.lgs. 50/2016, interpretata alla luce del diritto europeo nonché dal confronto con la disciplina nazionale precedente, preso atto della specialità del contratto di patrocinio (come riconosciuto da autorevole dottrina), giunge a sostenere

che "in conformità alle Direttive 2014/24UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 18.04.2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. n. 5/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni in via diretta, secondo l'*intuitu personae* e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa [...]";

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno e ritenuto pertanto opportuno nominare un patrocinatore legale per la tutela dell'Ente;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Giampaolo Greco (CF: GRC GPL 61A31H703E) del Foro di Salerno ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa per il Comune di Pisciotta ai fini dell' accertamento dell'entità della partecipazione azionaria del Comune di Pisciotta in seno alla Yele s.p.a.;

Preso atto del preventivo di spesa per conferimento dell'incarico professionale pervenuto al protocollo dell'Ente in data 12.03.2018 al n. 2340, il quale prevede un compenso di euro 7.300,00, oltre IVA, CNAP e spese generali documentate;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del redigendo bilancio di previsione 2018, per l'importo della spesa prevista;

Visti:

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;


Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di **istaurare** un giudizio ordinario di cognizione dinanzi al Tribunale ai fini dell'accertamento dell'entità della partecipazione azionaria del Comune di Pisciotta in seno alla Yele s.p.a.;
- Di **dare atto** che la proposizione del suddetto ricorso comporterà una spesa stimata presuntivamente in complessivi € 7.300,00 (oltre IVA, CPA e spese generali documentate), da imputare al redigendo bilancio per l'esercizio finanziario anno 2018;
- Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari ad affidare l'incarico di difesa in giudizio all'avvocato incaricato;
- Di **dichiarare**, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pisciotta, 14.03.2018






COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE DI PISCIOTTA IN SENO ALLA YELE S.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE.

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Accertamento entità della partecipazione azionaria del Comune di Pisciotta in seno alla Yele s.p.a. Affidamento incarico legale*”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 13.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.03.2018

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 13.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio

In data 13.04.2018 viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza Municipale, 13.04.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Francesca Faracchio